Data: 23/02/2019



## **Ufficio Giudice Unico Sportivo**

## Procedimento n. GSP18172

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 04/02/2019 relativo all'incontro (13440) di Campionato Nazionale Maschile Under 15 - Naz. disputatosi a Cotta Morandini (TO) il 03/02/2019 tra HC Valpellice Bulldogs U15 (637) e HC Pustertal Junior U15 (620).

B) Precedenti:

Precedenti per A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs (637):<BR> GSP18171 del 22/02/2019: ai sensi dell' Art.23 del Regolamento di Giustizia

C) Decisioni:

alla squadra dell' A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs (637) NESSUNA SANZIONE DISCPLINARE.

## D) Motivazione:

**A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs (637)**: dal rapporto arbitrale emerge che, come in occasione dell'incontro HC Valpellice Bulldogs U.17 – HC Eppan Appiano – U.17 – disputato in data 02.02.2019, durante lo svolgimento dell' intero incontro <u>il tabellone dello stadio non funzionava</u> ed è stato sostituito da un cronometro manuale, con evidente disagio per arbitri e squadre.

Ciò premesso, considerato che la società è già stata punita con la sanzione disciplinare della diffida per analogo inconveniente verificatosi il giorno prima in occasione della gara HC Valpellice Bulldogs U.17 – HC Eppan Appiano U.17 ed essendo verosimile che in meno di 24 ore non sia stato possibile provvedere alla riparazione, questo Giudice Unico Sportivo dispone l'

## archiviazione

\_di detto procedimento a carico della società H.C. Valpellice Bulldogs.

In conseguenza del provvedimento di archiviazione

dispone

non farsi luogo all'addebito delle spese di procedura.

Il Giudice Unico Sportivo Avv. Franco Biasi

Data di stampa: 19/08/2025 Pagina 1/1